CITTÀ DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 63 del 21/10/2026.

Adunanza di prima convocazione - sessione straordinaria - seduta pubblica

OGGETTO: ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (ABACO SPA) AI SENSI DELLA LEGGE N. 199/2025.

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MASIERO RICCARDO	P		LAZZARONI LUCA AMATO	P	
CAZZAVILLAN MARCO	P		MARCIGAGLIA ENRICO		AG
BEVILACQUA ALESSIA	P		MARZOTTO OSCAR	P	
CARLOTTO MICHELE	P		PIANALTO SANDRA	P	
CISCO UMBERTO	P		SARTORI ANGELO	P	
DAL MOLIN LUCA	P		SARTORI FEDERICA	P	
DE SANCTIS ANTONIO	P		SAVEGNAGO LETIZIA	P	
FAGGIANA GIANLUCA	P		STERLE NICOLO'	P	
FOCHESATO EMANUELA	P				

Presenti: 16 - Assenti: 1

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: Pace Chiara, Pellizzari Andrea, Sartori Anna e Zuffellato Mario.

Il Segretario generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Cazzavillan, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Scrutatori designati: Faggiana Gianluca, Savegnago Letizia, Sterle Nicolo'.

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relazione l’Assessore Chiara Pace:

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, al fine di favorire la regolarizzazione della posizione debitoria dei cittadini e contestualmente ottimizzare l'efficacia dell'azione amministrativa nella gestione delle entrate dell'Ente.

Premesso che:

- l’articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) in conformità ai principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ha introdotto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l’articolo 1, comma 110, della Legge 199/2025 ha disposto la parziale abrogazione dell’articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo la facoltà per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- tale abrogazione attribuisce all’Ente maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;
- la suddetta facoltà risulta in linea con quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, che prevede la potestà per gli Enti Locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche di natura tributaria;

Considerato che l’adesione alla definizione agevolata comporta vantaggi anche per l’ente in quanto:

- l’istituto della definizione agevolata previsto dalla Legge 199/2025 può rappresentare uno strumento utile per favorire il recupero dei crediti, soprattutto vetusti, attraverso il versamento spontaneo da parte dei contribuenti evitando oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso tributario pendente, prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comporta tra l’altro un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso;

- favorisce il mantenimento e promuove il miglioramento degli equilibri della gestione finanziaria;

Rilevato inoltre che il Comune di Arzignano:

- con deliberazione del Consiglio comunale n 42 del 27/07/2026 ha aderito alla rottamazione *quinquies* per i carichi pendenti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- nel corso degli anni si è avvalso, con continuità, per la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche di agenti della riscossione iscritti all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997;

Ritenuto, pertanto, di garantire a tutti i contribuenti parità di trattamento attraverso la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle somme affidate ai concessionari della riscossione, siano essi l'agente pubblico nazionale o il concessionario privato iscritto all'apposito albo;

Considerato che:

- il Comune di Arzignano ha affidato al concessionario della riscossione Abaco s.p.a., con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n. 6 – P. Iva 02391510266, la riscossione coattiva delle entrate tributarie proprie e parte di quelle patrimoniali;
- i carichi pendenti affidati ad Abaco s.p.a. fino al 31/12/2023 sono relativi alle seguenti entrate: IMU, ICI, TARI, TARES, TARSU, Tassa tributi giornaliera, canone di occupazione suolo, imposta sulla pubblicità e canone unico patrimoniale e canone mercatale;
- i suddetti carichi pendenti derivano da idonei titoli di riscossione come gli avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, divenuti esecutivi e da ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 639/1910;

Precisato che:

- risultano attualmente in gestione del concessionario per la Riscossione Abaco s.p.a. posizioni aperte per un importo pari ad euro 1.862.634,10;
- al netto di sanzioni e interessi che vengono stralciati per la rottamazione, l'incasso teorico massimo si attesta ad euro 1.407.841,43;
- per la gestione delle procedure il maggior costo a carico dell'Ente è stato quantificato dalla ditta concessionaria in euro 700,00, oltre IVA di legge,

per l’avvio della procedura ed in euro 15,00, oltre IVA di legge, per ogni pratica di gestione delle richieste;

Rilevato che:

- per dare attuazione alla definizione agevolata in oggetto, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio al medesimo concessionario, che dovrà gestire delle richieste dei contribuenti e la successiva riscossione agevolata;
- stante le procedure amministrative da attivare, l’adesione volontaria dei contribuenti potrà essere avanzata con decorrenza dal 1° novembre 2026 e fino al 31 dicembre 2026;
- i contribuenti potranno accedere alla rottamazione mediante le modalità telematiche pubblicate dal concessionario della riscossione sul proprio sito internet;

Considerato che per procedere alla definizione agevolata dei carichi tributari è necessario adottare uno specifico regolamento;

Esaminato, dunque, il “Regolamento per la definizione agevolata dei carichi affidati al Concessionario delle Riscossione Abaco s.p.a. ai sensi della Legge n. 199/2025”, che si compone in n. 9 articoli, e precisamente:
DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Ambito della definizione agevolata.
- Articolo 3 - Deroghe alle forme di rateizzazione previste dal Regolamento generale delle Entrate di natura fiscale
- Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata
- Articolo 5 - Definizione agevolata nel caso di rateazioni o dilazioni in essere
- Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata
- Articolo 8 - Effetti della definizione agevolata.
- Articolo 9 - Decadenza dalla definizione agevolata
- Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia

Ritenuto, pertanto, di avvalersi dell’istituto della definizione agevolata previsto

dall’articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dal succitato Regolamento per i crediti contenuti nei carichi pendenti affidati al concessionario della riscossione Abaco s.p.a. fino al 31 dicembre 2023, e di conseguenza di approvare il ridetto Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

Preso atto che, come previsto dall’articolo 4, comma 6, dell’allegato Regolamento, è demandata alla Giunta comunale la facoltà di prorogare il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo (1 novembre 2026), laddove emergano eventuali criticità a seguito dell’avvio della nuova procedura;

Si propone, dunque, di approvare il Regolamento per la definizione agevolata dei carichi affidati al Concessionario delle Riscossione Abaco s.p.a. ai sensi della Legge n. 199/2025;

***

Verbalizzazione.

Introduce il Presidente che passa la parola all’Assessore Pace affinché illustri la proposta di deliberazione, la quale dice:

“Grazie Presidente, buonasera a tutti.

Posso procedere ad un riassunto della delibera? Perfetto grazie.

Stiamo parlando di una delibera, delibera 83, che è stata proposta a questo Consiglio per un principio di coerenza e di equità sociale. Se vi ricordate a luglio abbiamo approvato la delibera 42, che apriva la rottamazione dei carichi pendenti in Agenzia delle Entrate, oggi proprio per dare la medesima possibilità a tutti i cittadini, e non avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, si è deciso di applicare la stessa procedura di rottamazione anche con i carichi pendenti al concessionario privato Abaco.

Questo permette, così come con l'Agenzia delle Entrate, da un lato di andare chiudere varie situazioni debitorie da parte dei cittadini, con un netto risparmio in quanto vengono completamente cancellate sia le sanzioni che gli interessi, dall'altro sicuramente di avere del gettito in più a disposizione per il Comune per gli investimenti che vuole fare nella comunità.

Andiamo a riassumere brevemente il Regolamento di questa procedura che siamo qui a chiedervi di approvare, allora, l'agevolazione copre i carichi dati in carico ad Abaco fino al 31 dicembre 2023, stiamo parlando di tutta una serie di tributi IMU, TARI, TARES e i canoni di occupazione e del mercato. Cosa si paga?

Si paga semplicemente la multa originale con i costi di notifica e delle procedure esecutive che il concessionario Abaco ha dovuto sostenere, mentre vengono completamente cancellate, come ho già detto prima, gli interessi e tutte le sanzioni. La finestra per aderire alla rottamazione con Abaco è dal primo novembre 2026 al 31 dicembre 2026, quello dell'Agenzia dell'Entrate apre adesso al 15 di ottobre, è già aperto scusate, e dura fino a metà dicembre. Abbiamo uno slittamento di 15 giorni perché ci ha permesso di poter attivare anche questa procedura con il concessionario privato. Non c'è nessun limite di entrata, tutti i cittadini possono partecipare, non c'è limite ISEE, e possono partecipare anche i cittadini che avevano già avuto un Piano di rateizzazione da parte di Abaco ma per qualche motivo era decaduto.
La modalità di pagamento è sempre in unica rata entro il 28 febbraio 2027 oppure in forma rateizzata fino a un massimo di 36 rate, le prime 5 rate dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione del Piano da parte di Abaco. L'adesione al piano sarà online.
Bisogna porre molto attenzione perché se si chiede un piano rateale nel caso di ritardo di 15 giorni nel pagamento, rispetto alla data del piano, decade immediatamente la procedura agevolata e si ritorna esattamente alla situazione iniziale, quindi dovendo pagare la multa, ma anche tutti gli interessi, le sanzioni e i costi accessori che il concessionario ha già sostenuto.
Qual è l'ammontare, il gettito potenziale di quest'operazione? Stiamo parlando di circa 1,8 milioni e togliendo sempre sanzioni e interessi siamo attorno a 1,4 milioni, ci sono circa 3000 situazioni pendenti. Il costo dell'operazione sono 700 euro con Abaco per aprire la procedura e poi 15 euro per la gestione di ogni cittadino che deciderà di aderire.
Ritorniamo al concetto che muove quest'Amministrazione, i tributi vanno pagati, ma sappiamo che siamo in un momento economico particolarmente delicato, quindi stiamo utilizzando tutti gli strumenti che il governo mette a disposizione per permettere ai cittadini volenterosi di sistemare la loro posizione nei confronti dell'Amministrazione, di poter risanare i debiti pregressi ma con una agevolazione annullando sanzioni e interessi. Grazie e buona serata".

Il Presidente ringrazia l'Assessore per la relazione e dichiara aperta la discussione, anche per le dichiarazioni di voto. Nessuno chiede di intervenire e

pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, e dice: "Grazie Assessore. É aperto il dibattito. Se non ci sono interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Votazione. Favorevoli? 14. Astenuti? 2.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 14. Astenuti? 2".

***

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali;

Rilevato che l'articolo 1 della Legge 199/2025:

- al comma 102, prevede che, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- al comma 103, concede la facoltà per gli enti locali di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- al comma 104, nei casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, prevede per le regioni e gli enti locali la possibilità di introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- al comma 105, viene previsto che possono essere oggetto di definizione

agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

- al comma 106, prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- al comma 107, indica come le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

Visto il Regolamento per la definizione agevolata dei carichi affidati al Concessionario delle Riscossione Abaco S.p.A. ai sensi della Legge n. 199/2025", che si compone in n. 9 articoli ed è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Richiamate:

- la deliberazione n. 54 in data 30 settembre 2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione, periodo 2026-2029 sezione strategica e 2026-2028 sezione operativa;
- la deliberazione n. 82 in data 17 dicembre 2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2029 per la sezione strategica, 2026-2028 per la sezione operativa;
- la deliberazione n. 83 in data 17 dicembre 2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 290 del 24 Dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 con assegnazione risorse finanziarie";
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 32 del 18 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione del triennio 2026-2028;

Visti:

- l’articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l’articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare degli enti locali;
- l’articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-*quater* e 15-*quinquies*, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., recante la “Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto inoltre:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento del Consiglio comunale;

Dato atto che con verbale n.23 del 15 ottobre 2026 è stato espresso il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 (All. n. 2);

Ritenuto di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario della riscossione Abaco s.p.a.;

Preso atto dei pareri espressi e inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.

18.08.2000, n. 267;

Visto il parere della competente Commissione Consiliare Permanente in data 19 ottobre 2026;

Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b), del D.lgs. 267/2000;
Con voti n. 14 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Bevilacqua e Faggiana), dei n. 16 consiglieri presenti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2) di aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati al concessionario della riscossione Abaco s.p.a., avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3) di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199", composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione (All. n.1), per costituirne parte integrante;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Concessionario per la riscossione Abaco s.p.a.;
5) di demandare a tale concessionario l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6) di dare atto che la presente deliberazione, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-*quater* e 15-*quinquies*, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore;
7) di dare atto altresì che, come previsto dall'articolo 4, comma 6, dell'allegato Regolamento, è demandata alla Giunta comunale la facoltà di

prorogare il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo (1 novembre 2026), laddove emergano eventuali criticità a seguito dell'avvio della nuova procedura;

8) di dare atto che il dirigente dell'area 2 – economico-finanziaria darà esecuzione alla presente deliberazione.

Con separata e successiva palese votazione di n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Bevilacqua e Faggiana), dei n. 16 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	**Il Segretario generale**
Marco Cazzavillan	Pasquale Finelli
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)	Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)